



**Città di
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Documento Sistema di Gestione Qualità
ISO 9001:2008 – norma 7.3.3

Certificato CSQ N. 9159.CMPD

| | | | |
|---|-----|------|--------|
| T | P51 | MD01 | Rev. 3 |
|---|-----|------|--------|

Processo trasversale a tutti i settori

Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 28/11/2011

Modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 07/03/2012, in vigore dal 01/01/2012

Modificato con deliberazione di CC n. 73 del 18/12/2014, in vigore dal 01/01/2015

Firmato

Il Presidente

Umberto Torraca

Firmato

Il Segretario Generale

Franceschina Bonanata

INDICE DEL REGOLAMENTO

- | | |
|---|---|
| Art. 1 Oggetto del Regolamento | Art. 20 Termini e modalità di versamento |
| Art. 2 Oggetto del canone | Art. 21 Rimborsi |
| Art. 3 Soggetti obbligati | Art. 22 Controlli e sanzioni amministrative |
| Art. 4 Distinzione delle occupazioni | Art. 23 Agevolazioni |
| Art. 5 Determinazione del canone | Art. 24 Esenzioni |
| Art. 6 Misura dello spazio occupato | Art. 25 Norme di rinvio |
| Art. 7 Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti | Art. 26 Entrata in vigore |
| Art. 8 Occupazioni temporanee, criteri e misure di riferimento | |
| Art. 9 Occupazione sottosuolo e soprassuolo- casi particolari | |
| Art. 10 Disciplina per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni | |
| Art. 11 Richiesta di occupazione | |
| Art. 12 Concessioni e/o autorizzazioni | |
| Art. 13 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione | |
| Art. 14 Decadenza ed estinzione della concessione e/o autorizzazione | |
| Art. 15 Revoca della concessione e/o autorizzazione | |
| Art. 16 Rinuncia | |
| Art. 17 Obblighi del titolare della concessione e/o autorizzazione | |
| Art. 18 Responsabile del procedimento | |
| Art. 19 Accertamenti – Riscossione coattiva | |

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)**ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli art. 52 e 63 del Decreto Legislativo n. 446/97¹ disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e/o autorizzazioni per le occupazioni medesime. Le concessioni e/o autorizzazioni di occupazione sono inoltre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di polizia urbana e di edilizia nonché alle leggi concernenti la tutela del demanio comunale delle strade e della circolazione.

2. Sono disciplinate altresì la misura del canone, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione coattiva del canone, le agevolazioni e le sanzioni.

3. Per quanto riguarda la disciplina del commercio su aree pubbliche, oltre a quanto di seguito previsto, si rinvia al vigente specifico Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 17 del 15/02/2007 e ss.mm.ii.

ART. 2 OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette all'imposizione da parte del Comune le occupazioni di qualsiasi natura e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, effettuate anche senza titolo nelle strade e nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro

¹ "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali".

abitato del Comune di Paderno Dugnano ad eccezione degli edifici pubblici.

ART. 3 SOGGETTI OBBLIGATI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione.

ART. 4 DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti aventi carattere stabile e durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti ed impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, cioè le occupazioni realizzate dal medesimo soggetto e programmate secondo uno specifico calendario.

ART. 5 DETERMINAZIONE DEL CANONE.

1. I criteri per la determinazione del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici determinate secondo le seguenti proporzioni:

- 1° categoria 100% della tariffa base per tutte le occupazioni ad esclusione di quelle della categoria 2;

- 2° categoria 95% della tariffa base per le sole occupazioni di spazi relativi a viabilità a fondo cieco;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività con

previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e/o autorizzazioni anche in relazione alle modalità di occupazione.

2. Il canone si determina in base alla durata e all'effettiva occupazione.

3. La misura del canone per le occupazioni è determinata come segue:

a) OCCUPAZIONI TEMPORANEE: la tariffa base (TB1) va moltiplicata per il coefficiente relativo alla categoria dell'ubicazione, per il coefficiente di valutazione economico riferito ad ogni tipologia di occupazione/attività (CE); per la misura dell'occupazione e per i giorni di occupazione e per le fasce orarie indicate all'art. 8;

b) OCCUPAZIONI PERMANENTI: la tariffa base per le occupazioni permanenti (PTB), va moltiplicata per il coefficiente relativo alla categoria dell'ubicazione, per il coefficiente di valutazione economico riferito ad ogni tipologia di occupazione/attività (CE); per la misura dell'occupazione.

Per occupazioni permanenti disciplinate da specifiche convenzioni (es. chioschi), il canone concessorio avrà valenza omnicomprensiva includendo pertanto il canone di occupazione. Il valore del canone concessorio dovrà comunque essere pari almeno al valore del canone di occupazione calcolato ai sensi del presente regolamento.

4. Le tariffe sono aggiornate periodicamente dagli organi competenti.

5. Se non vi è alcuna modifica delle tariffe nell'ambito dell'approvazione del sistema tariffario dell'ente si applicano le tariffe già in vigore a quella data.

ART. 6 MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata.

2. La superficie di occupazione deve essere indicata nell'atto di concessione o autorizzazione ed è espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro

quadrato o lineare superiore salvo casi particolari espressamente indicati nel presente Regolamento.

3. Non si fa comunque luogo all'imposizione per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse.

ART. 7 OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI.

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione e/o autorizzazione.

ART. 8 OCCUPAZIONI TEMPORANEE, CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO.

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato in rapporto alla durata dell'occupazione con le seguenti modalità:

- fino ad 1 ora esente dall'applicazione del canone
- da 1 a 12 ore la tariffa è ridotta del 40 %
- da 12 a 18 ore la tariffa è ridotta del 20 %

2. Per le occupazioni fino a 15 giorni si applica la tariffa base.

3. Per occupazioni di durata superiori a 15 giorni si applica una riduzione del 50%.

4. Il presente articolo non si applica alle occupazioni relative ai mercati settimanali.

ART. 9 OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO – CASI PARTICOLARI

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., il canone è determinato forfettariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita dall'art. 63 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni per tutto il territorio comunale.

2. Tale tariffa è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. In ogni caso la misura del canone annuo dovuto da ciascun occupante non può essere inferiore a €. 516,46 ed è dovuta complessivamente anche per le occupazioni di cui sopra, realizzate per l'esercizio di attività strumentali di pubblici servizi ovvero quelle direttamente connesse all'erogazione dei servizi resi. Tale canone è dovuto anche nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la titolarità dei cavi, condutture e impianti e il soggetto che eroga il pubblico servizio.

4. Si stabilisce che il numero degli utenti da prendere in considerazione per la determinazione del canone è quello risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le aziende dovranno comunicare il numero esatto delle utenze entro il 31 gennaio dell'anno in corso e verseranno quanto dovuto entro il 30 aprile dello stesso anno.

ART. 10 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI

1. E' fatto divieto di occupare spazi e aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale.

2. Le concessioni e/o autorizzazioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente

alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono rinnovate, se ne esistono i presupposti di legge, automaticamente con il pagamento del canone ivi previsto salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione e/o autorizzazione comunale, rilasciata dall'ufficio competente su domanda dell'interessato.

4. Le occupazioni realizzate senza la concessione e/o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difforni alle disposizioni dell'atto di concessione e/o autorizzazione;
- b) che si protraggono oltre i termini indicati nella concessione e/o autorizzazione.

ART. 11 RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio deve inoltrare richiesta all'Amministrazione comunale.

2. La domanda deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi.
- d) la domanda deve inoltre contenere l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio

che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le motivazioni, la natura dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza la domanda dovrà essere corredata da disegni grafici con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

3. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza che non sono in possesso dell'amministrazione o di altra amministrazione pubblica indicata dal contribuente. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

4. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno dieci giorni lavorativi prima della data di rilascio dell'autorizzazione di occupazione fatta eccezione per le autorizzazioni rilasciate direttamente dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, per le quali i termini possono essere inferiori.

ART. 12 CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal competente ufficio, sono indicati:

- a) la durata dell'occupazione;
- b) la misura dello spazio concesso;
- c) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione;
- d) eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima;
- e) l'importo del canone se dovuto.

2. La concessione e/o autorizzazioni deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

3. L'ufficio preposto al rilascio della concessione e/o autorizzazione, può richiedere nei casi di particolare importanza il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta.

4. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti del concessionario.

5. Costituisce causa ostantiva al rilascio della concessione e/o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune ovvero la sussistenza di liti pendenti con l'Amministrazione.

ART. 13 RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rinnovabile alla scadenza, previa istanza inoltrata al Settore competente.

2. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere ovvero di altri oneri a carico del titolare della concessione e/o autorizzazione, costituisce causa ostantiva al rilascio del provvedimento di rinnovo.

ART. 14 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione, previa diffida, decade "ope legis" nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione e/o autorizzazione);

- b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione e/o autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
- c) mancato pagamento del canone nonché di altri eventuali oneri a carico del titolare della concessione e/o autorizzazione;

2. La decadenza si verifica anche in caso di:

- mancata occupazione del ~~suolo~~ bene avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso in caso di occupazione permanente o nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea.
- altre cause previste da specifiche disposizioni normative o regolamentari

3. Sono cause di estinzione della concessione e/o autorizzazione: la morte o sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione e/o autorizzazione e la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta.

4. Nei casi previsti dal presente articolo la decadenza o estinzione non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto per il periodo di occupazione e comunque fino alla data di perfezionamento della decadenza.

5. Nell'ambito dell'attività di commercio su aree pubbliche, qualora la decadenza derivi dal mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pagamento, la decorrenza della decadenza sarà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi prima dell'occupazione. Nel caso in cui non ottemperi a ciò, l'ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

7. La decadenza della concessione e/o autorizzazione comporta l'equiparazione delle occupazioni a quelle abusive.

ART. 15 REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione può revocare o modificare la concessione e/o autorizzazione in qualsiasi momento, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La revoca per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.

2. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento al concessionario nei termini di legge. Con il provvedimento di revoca può essere assegnato un congruo termine per l'eventuale esecuzione di lavori per la rimozione dell'occupazione e la rimessa in pristino dell'area occupata.

3. La revoca non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto per il periodo di occupazione e comunque fino alla data di efficacia della revoca stessa compreso eventuali periodi autorizzati dal provvedimento di revoca.

ART. 16 RINUNCIA

1. Il titolare della concessione e/o autorizzazione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta da recapitare al Protocollo dell'ente a cura dell'interessato.

2. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà comunque superare quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

3. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato senza interessi

purchè la comunicazione sia pervenuta almeno 3 giorni liberi prima della data prevista di inizio dell'occupazione.

4. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto..

5. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del canone e delle eventuali sanzioni e interessi avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

6. Se il titolare della concessione e/o autorizzazione alla scadenza o dal giorno della sua revoca o rinuncia non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune che dovrà rivalersi nei suoi confronti anche trattenendo il deposito cauzionale richiesto o fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.

ART. 17 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare delle concessioni e/o autorizzazioni trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 60 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione e/o autorizzazione proponendo all'Amministrazione apposita domanda. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione e/o autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

3. E' fatto obbligo al titolare della concessione e/o autorizzazione di:

a) rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e/o autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare;

b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti;

c) rimettere in ripristino l'assetto dell'area a proprie spese nonché di rimuovere eventuali materiali depositati derivanti dall'occupazione per qualunque motivo. Qualora il titolare della concessione e/o autorizzazione non adempia, le spese che l'amministrazione comunale sosterrà per il ripristino del suolo, verranno addebitate con provvedimento del Direttore che ha rilasciato concessione e/o autorizzazione anche con recupero sull'eventuale cauzione o fideiussione.

4. Il titolare della concessione e/o autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ed è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il suddetto titolare deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

ART. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Nel caso di gestione in forma diretta, ogni Direttore che ha rilasciato la concessione e/o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è responsabile dell'attività organizzativa e gestionale del relativo canone procedendo al calcolo del canone dovuto, alla verifica del pagamento e a tutti gli atti connessi.

2. Il Direttore sottoscrive tutti i provvedimenti relativi.

3. E' facoltà di ciascun Direttore, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare i singoli procedimenti ad altri dipendenti.

4. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione del canone per l'occupazione di

spazi ed aree pubbliche possono essere affidate a terzi.

5. Nel caso di concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 19 ACCERTAMENTI - RISCOSSIONE COATTIVA.

1. L'ufficio che ha rilasciato la concessione e/o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e che ha anche effettuato il calcolo del Cosap, controlla i versamenti effettuati, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo e notifica, tramite i messi comunali ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento con l'invito a regolarizzare entro 30 giorni. Le spese di accertamento e notificazione sono poste a carico del soggetto tenuto alla regolarizzazione.

2. Qualora il soggetto obbligato non adempia con il versamento di quanto dovuto entro i termini stabiliti si procederà con la riscossione coattiva ai sensi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 20 TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento relativo alle occupazioni temporanee deve precedere il rilascio dell'autorizzazione e/o concessione.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione autonoma, e deve essere corrisposto anticipatamente rispetto al periodo al quale si riferisce.

3. Nel caso di occupazioni permanenti che ricadono su più anni solari si applica proporzionalmente la tariffa della permanente per tutto il periodo.

4. L'obbligo del rinnovo della richiesta di occupazione non sussiste per gli anni successivi in mancanza di variazioni nelle occupazioni, previo pagamento del canone dovuto nel termine del 31 gennaio di ciascun anno.

5. In deroga a quanto sopra, per le occupazioni permanenti con concessione di posteggio per il commercio su aree pubbliche, il pagamento deve essere corrisposto in unica soluzione, ovvero in due rate scadenti di norma il 31 marzo ed il 31 ottobre di ciascuna annualità..

6. Soggetto obbligato al pagamento è il titolare del posteggio al 1° gennaio di ogni anno di riferimento anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato in rate. Soggetto obbligato al pagamento è il titolare del posteggio in proporzione al periodo di occupazione.

7. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero in caso di affidamento in concessione al concessionario del Comune o con altre modalità di pagamento previste dall'Amministrazione.

8. Per le occupazioni permanenti, qualora il totale da versare sia superiore a €. 516,00 il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in rate anticipate.

9. Limitatamente alle riscossioni di propria competenza, il pagamento effettuato brevi manu alla Polizia Locale è arrotondato all'euro superiore od inferiore, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 21 RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune procede alla debita verifica e all'eventuale rimborso entro 180 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Nel caso in cui tra il soggetto occupante e il Comune sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al presente canone, è ammessa la compensazione.

ART. 22 CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La Polizia Locale è incaricata del controllo circa l'osservanza delle disposizioni riguardanti l'occupazione del suolo pubblico. Altresì gli accertamenti possono essere demandati a personale appositamente incaricato dall'Amministrazione.

2. A tal fine l'ufficio che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione ne da comunicazione alla Polizia Locale e/o ai soggetti incaricati al controllo.

3. Si individuano le seguenti casistiche di violazione:

- a) Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20% del canone.
- b) Per il ritardato pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa del 10% del canone se il pagamento è stato effettuato entro i 30 giorni dalla scadenza; oltre tale termine la sanzione è pari al 20%.
- c) Per parziale pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20% del canone sulla quota di canone non pagata.
- d) Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale oltre al pagamento del canone, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa del 50% del canone stesso e fermo restando quelle stabilite dall'art. 20 c. 4 e 5 del Dlgs 30/4/92 n. 285 .

4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano interessi moratori in ragione del tasso legale vigente.

5. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone, con propria ordinanza, la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici. Qualora l'interessato non provveda entro il termine indicato nell'ordinanza si procede

d'ufficio con conseguente addebito allo stesso delle relative spese nonché di quelle di custodia. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto, ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

ART. 23 AGEVOLAZIONI

1. Per il corretto calcolo del Canone, si individuano le seguenti agevolazioni:

- a) la superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 metri quadrati, è calcolata in ragione del 10 per cento;
- b) per le occupazioni di spazi per attrazione, giochi, divertimenti per spettacoli viaggiante il canone è ridotto del 80%;
- c) per le occupazioni poste in essere con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati;
- d) per le occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico il canone è ridotto del 50%;
- e) per le occupazioni di aree da parte di ambulanti (escluse le ipotesi indicate alle lettere i ed j del presente articolo), coltivatori diretti e produttori agricoli o destinate ad ampliamenti stagionali di pubblici esercizi il canone è ridotto del 50%;
- f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia il canone è ridotto del 50%;
- g) per le occupazioni realizzate da hobbisti, pittori, espositori il canone è ridotto del 30%;
- h) per le occupazioni realizzate da associazioni sportive e culturali nonché per quelle realizzate da associazioni politiche, religiose e

sindacali qualora svolgano attività di vendita, il canone è ridotto del 50%;

- i) per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale e disciplinate con apposito regolamento, il canone, calcolato su 52 settimane, è ridotto del 90%;
- j) per le occupazioni realizzate saltuariamente per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di coloro che richiedono l'assegnazione giornaliera del mercato (*spuntisti*) il canone è ridotto del 80%;
- k) con propria deliberazione la Giunta Comunale può prevedere una riduzione del 30% nel caso di fiere, sagre, feste, di forte valenza territoriale;

ART. 24 ESENZIONI

1. Non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate:

- a)
 - i. le occupazioni realizzate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 446/97. Ai fini dell'applicazione della presente norma, non assumono rilievo le partecipazioni azionarie detenute dai suddetti Enti presso soggetti aventi personalità giuridica da essi distinta;
 - ii. le occupazioni realizzate dagli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca;
 - iii. le occupazioni realizzate da soggetti che per statuto non perseguono fini di lucro qualora, per lo svolgimento di attività di interesse dell'Amministrazione Comunale, siano

di volta in volta oggetto di concessione di specifici contributi economici da parte della stessa Amministrazione;

- iv. le occupazioni realizzate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- v. le occupazioni per iniziative che hanno ottenuto il patrocinio del Comune e precisamente quelle:
 - finalizzate alla propaganda /promozione della propria attività (volantinaggio, esposizioni da collezione) purché non si svolga attività di vendita o attività finalizzata ad una successiva vendita (es: esposizione di quadri, gadgets).
 - espressamente finalizzate a scopo benefico o alla raccolta di fondi per scopi benefici o per la promozione della ricerca scientifica. In quest'ultimo caso, è necessario presentare all'ufficio preposto al calcolo della COSAP, apposita documentazione che indichi il progetto benefico a cui verranno devoluti i fondi raccolti e l'Ente a cui gli stessi sono destinati
- b) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale "ONLUS", di cui al D.Lgs. 460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura;
- c) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessioni e/o autorizzazione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione e/o autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al

- termine della concessione e/o autorizzazione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) le occupazioni realizzate con impianti sportivi costruiti direttamente dal Comune o ad esso pervenuti, e dati in concessioni e/o autorizzazione ad associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale od agli Enti di promozione sportiva;
 - h) le occupazioni di passi carrai di qualsiasi natura;
 - i) le occupazioni di associazioni o organizzazioni politiche, sindacali e religiose esclusivamente per finalità istituzionali;
 - j) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - k) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore alle tre ore;
 - l) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a tre ore;
 - m) i balconi, pensiline e simili infissi di carattere stabile;
 - n) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale;
 - o) le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici.
 - p) le occupazioni fatte da esercizi commerciali ed artigianali in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
 - q) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per un tempo non superiore a tre ore necessario al carico ed allo scarico della merce.
 - r) le occupazioni effettuate con cartelli pubblicitari collocate su aree verdi,

oggetto di specifica convenzione di sponsorizzazione per la manutenzione delle stesse.

- s) le occupazioni inerenti il servizio di raccolta rifiuti (es. cassonetti)
- t) tutte le occupazioni inferiori ad una ora

ART. 25 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente Regolamento si fa specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

ART. 26 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'01/01/2012.